

FOGLIO INFORMATIVO

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

SERVIZIO DI TESORERIA ACCENTRATA

- Clientela al dettaglio / Clienti non consumatori -

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banco BPM S.p.A.

Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM

Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano. Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona

Telefono Sede Legale: 02.77.001. Telefono Sede Amministrativa: 045.86.75.111

Sito Internet: www.bancobpm.it. E-mail: contattaci@bancobpm.it

Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 8065 e all'Albo dei Gruppi Bancari

CHE COS'E' IL SERVIZIO DI TESORERIA ACCENTRATA

Con il servizio di tesoreria accentrata la banca svolge per conto di clienti non-consumatori o al dettaglio un servizio di accentramento delle risorse monetarie di un gruppo di conti intestati ad una stessa società, oppure a società appartenenti ad uno stesso gruppo, per metterle a disposizione dei conti collegati al servizio che evidenzino tuttavia una situazione di minore liquidità.

Il servizio consente ad una società, ovvero ad un gruppo di società, di evitare possibili squilibri finanziari attraverso una gestione unitaria della situazione finanziaria dei rapporti di conto. Esso permette di compensare le posizioni attive di un gruppo di conti correnti con le posizioni negative presenti su altri rapporti collegati al servizio, riducendo il ricorso al credito e realizzando un risparmio di interessi passivi.

In sintesi, i movimenti dei singoli conti correnti collegati al servizio sono riversati con frequenza concordata e predeterminata su uno specifico conto corrente designato dal cliente quale tesoriere per consentire allo stesso di usufruire in modo ottimale dei flussi di liquidità provenienti dai conti collegati. Il servizio si realizza attraverso il trasferimento giornaliero delle posizioni dei conti correnti partecipanti al conto corrente tesoriere; se le posizioni dei conti partecipanti sono debitorie, la banca provvede ad accreditare una somma di pari importo prelevandola dal conto tesoriere, qualora siano invece attive i relativi importi sono reciprocamente trasferiti al conto tesoriere.

Il trasferimento delle posizioni attive e passive tra i conti correnti e il conto tesoriere genera crediti reciproci tra le parti che devono essere regolati da uno specifico contratto intra-societario nel caso in cui i conti fossero intestati a società diverse tra loro, purché appartenenti ad un medesimo Gruppo.

Il principale rischio connesso al servizio di 'Tesoreria Accentrata' è dovuto alla mancata copertura delle posizioni debitorie in mancanza di sufficiente disponibilità sul conto tesoriere o sui conti partecipanti.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Commissioni e Spese

- Servizio di Tesoreria Accentrata Monobanca

Spese di attivazione

2.300,00 €

Canone mensile

180,00 €

Modifica delle modalità di accentramento, variazione

280,00 € /cad

dei parametri di accentramento, aggiunta di nuovo rapporto da collegare, esclusione di rapporto partecipante

▪ Servizio di Tesoreria Accentrata Multibanca Gruppo BP

Spese di attivazione

3.200,00 €

Canone mensile

230,00 €

Modifica delle modalità di accentramento, variazione dei parametri di accentramento, aggiunta di nuovo rapporto da collegare, esclusione di rapporto partecipante

280,00 € /cad

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto di conto corrente

La banca si riserva di accogliere - secondo il proprio giudizio discrezionale ed insindacabile, restando conseguentemente esclusa l'assunzione di qualsivoglia preventivo impegno in merito - le richieste di ammissione di qualsiasi ulteriore rapporto di conto a fruire del servizio di tesoreria accentrata.

La banca non assume alcun preventivo impegno in ordine al mantenimento del Servizio, restando ad essa riservato il diritto di recesso o sospensione dello stesso, dietro preavviso scritto di 30 (trenta) giorni.

Con lo stesso preavviso, potranno recedere dal Servizio anche la società alla quale è intestato il rapporto tesoriere e/o le singole società partecipanti al servizio, mediante lettera raccomandata inviata alla banca e a tutte le altre società partecipanti al servizio. Resta inteso che il recesso della società alla quale è intestato il rapporto tesoriere comporterà l'estinzione automatica del servizio.

La banca avrà altresì la facoltà di recedere o rinunciare al mandato ovvero sospendere il servizio, con effetti immediati, qualora ricorra una giusta causa. Per giusta causa dovrà intendersi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, lo stato di crisi economica, finanziaria e patrimoniale della società alla quale è intestato il rapporto tesoriere e/o le società partecipanti al servizio.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Lo stesso giorno indicato dal cliente sulla comunicazione di recesso inviata alla banca quale scadenza ultima del servizio.

Tale tempistica non ha effetto nel caso in cui uno qualsiasi dei partecipanti al servizio non provveda a sanare eventuali posizioni debitorie irregolari.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- a mezzo lettera con consegna a mano a fronte del rilascio di ricevuta presso una qualsiasi delle Filiali della Banca;
- a mezzo lettera con invio tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Banco BPM S.p.A.
Gestione Reclami - Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi
- a mezzo web, attraverso la sezione "Contattaci" – "Reclami" del sito internet:
www.bancobpm.it
- a mezzo posta elettronica all'indirizzo:
reclam@bancobpm.it
- a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo:
reclami@pec.bancobpm.it

La Banca è tenuta a rispondere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, entro i seguenti termini:

- entro 15 giornate operative dalla data di ricevimento, se il reclamo è relativo a servizi di pagamento (Normativa PSD2). In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il cliente otterrà una risposta definitiva entro 35 giornate operative dalla data di ricevimento del reclamo;
- entro 60 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari – denominato in breve "reclamo banca" – (es. conti correnti, carte di debito e di credito, finanziamenti, mutui ...);
- entro 60 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a servizi di investimento – denominato in breve "reclamo finanza" – (es. negoziazione o collocamento titoli, mancata o incompleta informativa su prodotti d'investimento, mancata o errata esecuzione di un ordine ...);
- entro 45 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a contratti e servizi assicurativi (es. polizze assicurative per cui la Banca ha svolto l'attività di intermediario ad esclusione delle polizze del ramo III – unit linked e index linked – e del ramo V – di capitalizzazione – trattate come servizi d'investimento).

L'impegno della Banca è comunque quello di formulare una risposta nei tempi più rapidi possibili.

Qualora il Cliente non avesse ricevuto risposta entro i termini previsti o se non si ritenesse soddisfatto dell'esito del reclamo potrà:

A. in caso di controversie inerenti ad operazioni e servizi bancari e finanziari

1. ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF):

- se l'operazione o il comportamento contestato è successivo alla data dell'1.1.2009;
- nel limite di Euro 200.000 se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro;
- se sia stato presentato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;

- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria.

Il ricorso all'ABF è tuttavia possibile se una procedura di conciliazione o mediazione non va a buon fine o se è stata avviata dall'intermediario e il cliente non vi ha aderito.

Il ricorso all'ABF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori, ovvero di procuratore.

Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti, che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito internet dell'ABF e sulla pagina iniziale del sito internet dell'intermediario. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia, oppure a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito www.conciliatorebancario.it nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

B. in caso di controversie inerenti a servizi e prodotti di investimento:

1. ricorrere Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF):

- se il cliente è retail
- se la richiesta ha valore non superiore ad Euro 500.000;
- sia stato avanzato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito, o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria;
- se la controversia riguardi la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari.

Il ricorso all'ACF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. E' esclusa la possibilità di ricorso all'ACF se la controversia ha ad oggetto danni che non sono conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento o della violazione da parte della Banca degli obblighi sopra citati o danni di natura non patrimoniale.

Le decisioni dell'ACF non sono vincolanti per le parti, che possono comunque ricorrere all'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito web dell'ACF e dell'intermediario stesso, nonché su due quotidiani a diffusione nazionale.

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito <https://www.acf.consob.it>

2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito www.conciliatorebancario.it nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti alle filiali del Gruppo Banco BPM
Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

C. in caso di controversie inerenti a contratti e servizi assicurativi:

Dopo aver presentato un reclamo in materia di intermediazione assicurativa, se insoddisfatto dell'esito o se dopo 45 giorni non avesse ricevuto risposta dalla Banca, il cliente può rivolgersi:

- all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all'IVASS, e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito www.ivass.it
- ad altro Organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia; l'elenco degli Organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it

Maggiori informazioni sull'argomento potranno essere acquisite da tutta la clientela, consultando anche i siti:

www.consob.it

www.bancaditalia.it

www.giustizia.it

ed i seguenti regolamenti:

- Regolamento Conciliatore Bancario Finanziario
- Regolamento dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie.

Il Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori (di seguito, il "Regolamento sull'ODR"), ha istituito una piattaforma europea (di seguito, la "Piattaforma Online Dispute Resolution" o "Piattaforma ODR") che agevola la risoluzione extragiudiziale delle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi online tra un consumatore residente nell'UE e un professionista stabilito nell'UE. Più precisamente, la Piattaforma ODR consiste in un sito web interattivo a cui consumatori e professionisti possono accedere gratuitamente e che si interfaccia direttamente con gli organismi di risoluzione alternativa delle controversie nazionali. Oltre a fornire informazioni generali sulla risoluzione extragiudiziale delle predette controversie contrattuali, la Piattaforma ODR consente alla clientela di avviare e gestire online la procedura di reclamo avanti l'Organismo ADR prescelto mediante la 4 Edizione 03/2021 compilazione di apposito modulo elettronico (a cui verrà acclusa la relativa documentazione a supporto). Pertanto, fermo restando quanto sopra indicato, il Cliente che sia "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie aventi ad oggetto servizi e/o prodotti venduti dalla Banca online, può rivolgersi all'Organismo ODR prescelto anche presentando reclamo tramite la Piattaforma ODR. A tal fine, il Cliente può consultare il sito della Piattaforma <https://ec.europa.eu/consumers/odr/>

LEGENDA

Partecipante	Rapporto di conto o società appartenente ad un gruppo, che abbia deliberato tramite i competenti organi societari di aderire ad un servizio di tesoreria accentrata.
Servizio di Tesoreria	Consiste nella gestione accentrata in capo ad un unico soggetto giuridico delle disponibilità finanziarie di un gruppo di conti intestati allo stesso soggetto, oppure di un gruppo di conti intestati a diverse imprese appartenenti ad uno stesso gruppo, al fine di evitare, o comunque di limitare, le diseconomie che possano realizzarsi a seguito della coesistenza di posizioni passive in capo ad alcuni conti nei confronti di istituti di credito e di posizioni attive in capo ad altri rapporti.

Tesoriere	Cura la gestione della Tesoreria. Può essere rappresentato da una società capogruppo, da una società finanziaria o da una qualsiasi società che sia stata formalmente designata a svolgere tale attività all'interno di un gruppo societario.
------------------	---